



## INDICE

### Modello 730/2011: novità del modello e scadenze

	<b>1</b>
Assistenza fiscale	1
Termini di presentazione	1
Composizione del Mod. 730/2011	3
Novità	4
Redditi che possono essere dichiarati mediante il Mod. 730	4
Redditi che non possono essere dichiarati nel Mod. 730	4
Soggetti utilizzatori del Mod. 730/2011	5
Soggetti che non possono utilizzare il Mod. 730/2011	5
Soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione	5
Assistenza fiscale diretta	7
Assistenza fiscale indiretta	7
Mod. 730-4	8

### Incremento della produttività: casi di compilazione del 730/2011

	<b>9</b>
Le novità del modello	9
La compilazione del modello	10
Compilazione facoltativa	12

### La spesa come dato standard di partenza del "sintetico"

	<b>15</b>
Principio di cassa	16
Spese per incrementi patrimoniali	16

### Dal 1° aprile stop alla carta per assunzioni e versamenti

	<b>19</b>
Iscrizione del rapporto di lavoro domestico	19
Variazione del rapporto di lavoro	19
Comunicazioni obbligatorie tramite intermediari abilitati	19
Comunicazioni obbligatorie tramite contact center	20
Pagamento dei contributi	20

### Chimica: calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso

	<b>21</b>
Funzione e definizione del preavviso	21
Recesso comunicato dal lavoratore	21
Computo della durata	22
Trattenuta dalle competenze nette	23

### CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

	<b>25</b>
--	-----------

Con il navigatore del professionista provate a sbagliarvi. Se ci riuscite.

## B.Point Direzione Studio

La soluzione unica per gli adempimenti e gli incarichi professionali.

B.Point Direzione Studio. Da OSRA e il fisco, i protagonisti del software e dell'editoria.

OSRA Gruppo Wolters Kluwer

# MODELLO 730/2011: NOVITÀ DEL MODELLO E SCADENZE

Tratto da "Pratica Fiscale n. 9 del 28 febbraio 2011"  
di Roberta Aiolfi e Valerio Artina  
Dottori commercialisti in Bergamo

## L'ADEMPIMENTO

Sono stati approvati i modelli di dichiarazione dei redditi Mod. 730/2011 inerenti l'assistenza fiscale.

Il modello deve essere presentato con tempistiche diverse in base al tipo di assistenza fiscale prestata:

- ▶ entro il 2 maggio: Sostituto d'imposta
- ▶ entro il 31 maggio: CAF o professionista abilitato.

Tra le novità:

- ▶ cedolare secca: imposta sostitutiva del 20% sulle locazioni degli immobili a uso abitativo situati nella provincia de L'Aquila;
- ▶ introduzione all'interno del quadro F di una sezione dedicata al rimborso del credito maturato nel 2008 e nel 2009 per le prestazioni di lavoro notturno o straordinario legate a incrementi di produttività;
- ▶ confermati i principali sconti fiscali (detrazione 36% per le ristrutturazioni edilizie agevolate; detrazione 55% per gli interventi volti al risparmio energetico; agevolazione sulle somme percepite per incremento della produttività)..

### ▶ Riferimenti

- Agenzia delle Entrate, provvedimento 17 gennaio 2011
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: art. 43
- Agenzia delle Entrate, Circolare 27 marzo 2010, n. 16/E

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2011 sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli di dichiarazione dei redditi Mod. 730/2011 inerenti l'assistenza fiscale, ovvero:

- **Mod. 730/2011:** dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2011, per i redditi prodotti nell'anno 2010
- **Mod. 730-1:** scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF e della destinazione del cinque per mille dell'IRPEF
- **Mod. 730-2:** sia per il sostituto d'imposta

che per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente

- **Mod. 730-3:** prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata
- **Mod. 730-4 e 730-4 integrativo:** comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta
- **Bolla di consegna:** bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

## Assistenza fiscale


I **sostituti d'imposta**, a prescindere dal numero di soggetti a cui corrispondono redditi di lavoro dipendente, **non sono obbligati a prestare assistenza fiscale**, ma ne hanno semplicemente la facoltà; per tale motivo i sostituti d'imposta che intendano prestare assistenza devono comunicarlo ai propri sostituti entro il 15 gennaio di ogni anno (c.d. assistenza fiscale diretta).

In alternativa all'assistenza fiscale tramite il sostituto d'imposta, o qualora lo stesso non prestasse tale servizio, il contribuente può rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato (c.d. assistenza fiscale indiretta).

## Termini di presentazione

Il Mod. 730/2011, utilizzato dai soggetti che intendono usufruire dell'assistenza fiscale, deve essere presentato con tempistiche diverse in base al tipo di assistenza fiscale prestata (Tavola n. 1).

### Tavola n. 1 - Termini di presentazione



Con riferimento agli altri termini connessi all'assistenza fiscale, si veda la Tavola n. 2 riassuntiva.

## Tavola n. 2 - Scadenze connesse al Mod. 730/2011

Scadenza	Contribuente	Sostituto d'imposta	CAF o Professionista abilitato
<b>Entro il 28 febbraio 2011</b>	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite con riferimento al 2010	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite con riferimento al 2010	
<b>Entro il 31 marzo 2011</b>		Termine per effettuare l'invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 per il 2011	
<b>Entro il 2 maggio 2011</b>	Presenta al sostituto d'imposta il <b>Mod. 730</b> e la busta contenente il <b>Mod. 730-1</b> per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente	
<b>Entro il 31 maggio 2011</b>	Presenta al CAF o al professionista abilitato il Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef		Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente il <b>Mod. 730-1</b> da parte del contribuente
<b>Entro il 31 maggio 2011</b>	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione <b>Mod. 730</b> e il prospetto di liquidazione <b>Mod. 730-3</b>	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione <b>Mod. 730-3</b>	
<b>Entro il 15 giugno 2011</b>	Riceve dal CAF o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione <b>Mod. 730-3</b>		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione <b>Mod. 730</b> e il prospetto di liquidazione <b>Mod. 730-3</b> )
<b>A partire dal mese di luglio 2011 (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2011)</b>	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello <b>0,33% mensile</b> , saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello <b>0,40% mensile</b> , verrà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello <b>0,33% mensile</b> , le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello <b>0,40% mensile</b> , dalle retribuzioni dei mesi successivi	

Scadenza	Contribuente	Sostituto d'imposta	CAF o Professionista abilitato
<b>Entro il 30 giugno 2011</b>		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte	Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte
<b>Entro il 30 settembre 2011</b>	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel <b>Mod. 730-3</b>		
<b>Entro il 25 ottobre 2011</b>	Presenta ad un CAF o ad un professionista abilitato l'eventuale <b>Mod. 730-integrativo</b> con la relativa documentazione		Riceve dal contribuente il <b>Mod. 730-integrativo</b> con la relativa documentazione
<b>Entro il 10 novembre 2011</b>	Riceve dal CAF o dal professionista abilitato copia della dichiarazione <b>Mod. 730-integrativo</b> e il relativo <b>prospetto di liquidazione mod. 730-3 integrativo</b>	Riceve dal CAF o dal professionista abilitato il risultato finale della dichiarazione (Mod. 730-4 integrativo)	Dopo aver verificato la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa ed il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione <b>Mod. 730-integrativo e il relativo prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo</b> . Comunica al sostituto d'imposta il risultato della dichiarazione Mod. 730-integrativo (Mod. 730-4 integrativo) Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate i <b>Modd. 730/2011 integrativi</b>
<b>A novembre 2011</b>	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello <b>0,40% mensile</b> , sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello <b>0,40% mensile</b> , dalla retribuzione del mese di dicembre	
<b>Entro il 31 dicembre 2011</b>	Riceve la retribuzione con i rimborsi scaturenti dal <b>Mod. 730-integrativo</b>	Rimborsa al contribuente le somme risultanti dal Mod. 730-integrativo	

## Composizione del Mod. 730/2011

Rispetto al Modello 730/2010, nella dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale per i redditi 2010 non vi sono variazioni in merito ai quadri che compongono il modello (si veda la Tavola n. 3).

**Tavola n. 3 – Composizione del Mod. 730/2011**

Modello 730/2011	
<b>Frontespizio</b>	Dati del contribuente, coniuge e familiari a carico e dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio
<b>Quadro A</b>	Redditi dei terreni
<b>Quadro B</b>	Redditi dei fabbricati
<b>Quadro C</b>	Redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>Quadro D</b>	Altri redditi

Modello 730/2011	
<b>Quadro E</b>	Oneri e spese
<b>Quadro F</b>	Acconti, ritenute, eccedenze ed altri dati
<b>Quadro G</b>	Crediti d'imposta
<b>Quadro I</b>	ICI
<b>Firma</b>	Firma della dichiarazione

## Novità

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2011, presenta delle novità, tra cui in particolare:

- l'introduzione di una **cedolare secca** (imposta sostitutiva del 20 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila (quadro B - colonna 8 dei righi da B1 a B8);
- l'introduzione di un **credito d'imposta** previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui **fondi pensione (quadro G, rigo G3)**;
- l'introduzione di un **credito d'imposta** relativo alle **mediazioni** per la conciliazione di controversie civili e commerciali (quadro G - rigo G8);
- la proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per **incremento della produttività**, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (**quadro C - rigo C5**);
- la proroga della detrazione riconosciuta per il **personale del comparto sicurezza**, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 149,5 euro (**quadro C - rigo C14**);
- la proroga della **detrazione del 36%** per le spese di ristrutturazione edilizia (**quadro E - righe da E33 a E36**);
- la proroga della **detrazione del 55%** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (**quadro E - righe da E38 a E40**);
- la possibilità per i **lavoratori dipendenti** di richiedere il **rimborso delle maggiori imposte** pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni (quadro F - rigo F13).

## Redditi che possono essere dichiarati mediante il Mod. 730

Il Mod. 730 può essere utilizzato, in luogo del modello UNICO, per dichiarare i seguenti redditi relativi al 2010:

- redditi di **lavoro dipendente** e redditi **assimilati** a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;

- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

## Redditi che non possono essere dichiarati nel Mod. 730

Devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche 2011 e non possono utilizzare il Mod. 730, i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2010 hanno **posseduto**:
  - **redditi d'impresa**, anche in forma di partecipazione;
  - **redditi di lavoro autonomo** per i quali è richiesta la partita IVA;
  - **redditi "diversi"** non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
  - **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni** qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  - **redditi provenienti da "trust"**, in qualità di beneficiario;
- nel 2010 e/o nel 2011 **non sono residenti** in Italia;
- nel 2011 percepiscono **redditi di lavoro dipendente** erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- devono presentare anche una delle dichiarazioni: **IVA, IRAP, sostituti d'imposta Mod. 770** ordinario e semplificato;
- devono presentare la **dichiarazione per conto di contribuenti deceduti**;
- lavoratori con **contratto a tempo indeterminato**, se al momento della presentazione della dichiarazione al CAF o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d'imposta che potrà effettuare i conguagli.

## Soggetti utilizzatori del Mod. 730/2011

Possono fruire dell'assistenza fiscale mediante presentazione del Mod. 730/2011 ai sostituti d'imposta che vi acconsentono o ai CAF per dipendenti e pensionati o a professionisti abilitati:

- i **titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione** (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto);
- soggetti che **percepiscono indennità sostitutive** del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.);
- i **soci di cooperative** di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché quelle di piccola pesca;
- i **sacerdoti** della Chiesa cattolica;
- i **giudici** costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di **cariche pubbliche elettive** (ad esempio i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti **impegnati in lavori socialmente utili**;
- lavoratori con **contratto di lavoro a tempo determinato** per un periodo **inferiore all'anno**;
- **personale della scuola** con contratto di lavoro a **tempo determinato**, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2010 al mese di giugno dell'anno 2011;
- soggetti che nel 2011 posseggono **soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R. – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
- **produttori agricoli esonerati** dalla presentazione della **dichiarazione** dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

### Attenzione

Con riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro a **tempo determinato per un periodo inferiore all'anno** gli stessi possono utilizzare il Mod. 730 a condizione che:

- se la presentazione del modello 730 avviene presso il datore di lavoro, il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2011;
- se la presentazione del modello 730 avviene presso un Caf-dipendenti o un professionista abilitato, il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2011 e il contribuente conosca i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Con riferimento ai soggetti che nel 2011 **posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** e di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del T.U.I.R., già definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa, gli stessi possono utilizzare il Mod. 730, mediante presentazione da effettuarsi esclusivamente ad un C.A.F.-dipendenti o ad un professionista abilitato, a condizione che:

- il rapporto di collaborazione sia in corso almeno nei mesi di giugno e luglio 2011;
- siano conosciuti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

## Soggetti che non possono utilizzare il Mod. 730/2011

Non possono invece usufruire dell'assistenza fiscale:

- i soggetti che devono **presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti**;
- i contribuenti che nel 2011 percepiscono **redditi di lavoro dipendente** esclusivamente **da soggetti non tenuti ad effettuare la ritenuta d'acconto** (quali i collaboratori familiari ed altri addetti della casa);
- i contribuenti **non residenti in Italia** nel 2010 e/o nel 2011;
- i contribuenti che devono **presentare anche** una delle seguenti **dichiarazioni**: IVA, IRAP, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato;
- i lavoratori con **contratto a tempo indeterminato**, se al momento della presentazione della dichiarazione al CAF o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d'imposta che potrà effettuare i conguagli.

## Soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione

Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2011 o UNICO 2011 - Persone fisiche); nella Tavole n. 4 si riporta un riassunto dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

## Tavola n. 4 – Casi di esonero

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	
Lavoro dipendente o pensione	
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva. <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. <i>Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + altre tipologie di reddito	7.500	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito	7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. <i>Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito. <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>	7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i>	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	

**CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO**

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 che si trovi nella seguente condizione:

imposta lorda (\*) –  
 detrazioni per carichi di famiglia –  
 detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –  
 ritenute =  
 importo non superiore a euro 10,33

(\*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

## Assistenza fiscale diretta

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il **2 maggio**:

- il **Modello 730/2011**, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
- il **Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF**, anche se non espressa, nell'apposita busta chiusa, con l'indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta vanno inserite in una sola busta, con l'indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante.

Al datore di lavoro non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa ai dati esposti in dichiarazione: tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata a cura del dipendente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (la documentazione relativa al Modello 730/2011 deve quindi essere conservata fino al 31 dicembre 2015).

### ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

I sostituti d'imposta:

- ricevono le dichiarazioni**, debitamente compilate e sottoscritte, e le schede per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (anche se non espressa) nell'apposita busta;
- rilasciano al sostituto una ricevuta del Modello 730 e della busta** contenente i Modelli 730-1, redatta in conformità al Modello "730-2 per il sostituto d'imposta". Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti. I sostituti controllano, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituto, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
- elaborano le dichiarazioni**;
- consegnano entro il 31 maggio** al contribuente **copia della dichiarazione Modello 730** elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte Modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica (la dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate), recante l'indicazione degli importi da trattenere e degli importi da rimborsare;

- effettuano le **operazioni di conguaglio**;
- trasmettono in via telematica all'Agenzia** delle Entrate, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, entro il **30 giugno**, le **dichiarazioni elaborate** e i relativi **prospetti di liquidazione** nonché **consegnano, ad un ufficio postale** o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, le **buste** contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora, entro la predetta data, il sostituto abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.
- conservano copia** delle **dichiarazioni** e dei relativi **prospetti di liquidazione** fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione (**31 dicembre 2013**).

## Assistenza fiscale indiretta

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro decida di non prestare assistenza fiscale, o il dipendente non presenti il modello al datore di lavoro entro il termine stabilito, il dipendente può rivolgersi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, entro il 31 maggio, usufruendo così dell'assistenza fiscale indiretta.

I contribuenti che si rivolgono ad un CAF o ad un professionista abilitato possono:

- **consegnare la dichiarazione precompilata**: in tal caso nessun compenso è dovuto;
- **richiedere l'assistenza per la compilazione**.

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve **presentare entro il mese di maggio**:

- il **modello 730/2011 già compilato e sottoscritto** oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione;
- il **modello 730-1** per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, e del 5 per mille dell'Irpef, anche se la scelta non è stata espressa, nell'apposita busta chiusa. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF". Le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta vanno inserite in una sola busta, con l'indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante.

## ADEMPIMENTI DEL CAF/PROFESSIONISTA ABILITATO

Il CAF o il professionista abilitato:

- **rilascia al contribuente una ricevuta** del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, consegnati e della documentazione esibita. Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.
- **indica nel mod. 730-2** se intendono o meno assumere l'impegno di **informare direttamente il contribuente**, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. L'indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel mod. 730-2.
- se emergono, anche nel corso dell'attività di assistenza, **situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730**, il CAF, o il professionista abilitato, deve tempestivamente informarne il contribuente perché possa presentare, entro i previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2011 - Persone fisiche.
- sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa **verifica della correttezza** e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, il CAF, o il professionista abilitato, **elabora la dichiarazione**, acquisisce le scelte per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef effettuate dall'assistito, provvedendo all'apertura dell'apposita busta, che non costituisce documentazione da conservare, e liquida le relative imposte.
- entro il **15 giugno 2011** consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2011.
- entro il **30 giugno 2011** trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione. Qualora entro la predetta data, il soggetto che ha prestato l'assistenza abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate. Il CAF o il professionista abilitato comunica direttamente ai sostituti d'imposta non presenti negli elenchi forniti dall'Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni ai fini del conguaglio a debito o a credito in sede di ritenuta d'acconto.

Il CAF e il professionista abilitato devono **conservare copia delle dichiarazioni**, dei relativi prospetti di liquidazione e del modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti **fino al 31 dicembre 2013**.

Tutti i sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale diretta, devono tener conto del risultato contabile della dichiarazione, comunicato dal CAF o dal professionista abilitato mediante la compilazione e consegna al datore di lavoro del Modello 730-4: tale prospetto riporta infatti il risultato della liquidazione effettuata dai CAF/dipendenti o dai professionisti abilitati per poter permettere ai sostituti d'imposta di effettuare i necessari conguagli nei mesi di luglio e novembre.

## Mod. 730-4

Come indicato in precedenza i CAF - dipendenti provvedono a **comunicare all'Agenzia** delle entrate, in via telematica, **entro il 30 giugno** di ciascun anno, il **risultato finale delle dichiarazioni**.

Dal 2010, la trasmissione dei modelli 730-4 in via telematica deve essere effettuata, oltre che dai CAF, anche dai professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale.

Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi al modello 730-4 il provvedimento 3 febbraio 2010 ha individuato le modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nel citato art. 16 per l'assistenza fiscale da prestarsi nell'anno 2010 a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Si attende l'emanazione dell'apposito provvedimento contenente il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'agenzia delle entrate per la presentazione da effettuarsi nell'anno 2011.

# INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ: CASI DI COMPILAZIONE DEL 730/2011

Tratto da "Pratica Fiscale n. 12 del 21 marzo 2011"  
di Raffale Artina e Valerio Artina  
Dottori commercialisti in Bergamo

## L'ADEMPIMENTO

I contribuenti che compilano il modello 730/2011 dovranno prestare particolare attenzione alle nuove casistiche che possono essere oggetto di dichiarazione a partire da quest'anno. Con riferimento, in particolare, alla detassazione delle somme erogate a titolo di incremento della produttività, i contribuenti interessati a richiedere il rimborso per i compensi percepiti nel corso del 2008 e del 2009, sono tenuti alla compilazione del rigo F13. In relazione alle somme percepite allo stesso titolo nel corso del 2010, si renderà invece necessaria la compilazione del rigo C5, nella sezione redditi di lavoro dipendenti ed assimilati, la cui compilazione può essere obbligatoria o facoltativa.

### ► Riferimenti

- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2011;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 14 febbraio 2011, n. 3;
- D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 2, comma 1, lett. c;
- D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 5;
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 156 e 157;
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 47

## Le novità del modello

All'interno della **sezione IX del quadro F** è possibile effettuare la richiesta di **rimborso** per le somme erogate a titolo di **incremento della produttività** negli anni **2008** e **2009**, allo scopo di consentire in tale modo ai lavoratori dipendenti di richiedere a rimborso le maggiori imposte pagate sui compensi per lavoro notturno o prestazioni di lavoro straordinario riconducibili ad incrementi di produttività e pertanto assoggettabili alla più favorevole imposta sostitutiva in virtù del disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

La disposizione originaria, convertita dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto per il secondo semestre del periodo d'imposta 2008, un'imposta **sostitutiva del 10%** per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore

privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Le somme devono essere state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta dovrà fornire prova.

Il regime di tassazione agevolata è stato successivamente **prorogato per i periodi d'imposta:**

- **2009** - dall'art. 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **2010** - dall'art. 2, commi 156 e 157, L. 23 dicembre 2009, n. 191, limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività).

Infine si ricorda che l'art. 1, comma 47, della Legge di stabilità 13 dicembre 2010, n. 220 ha esteso anche al **periodo d'imposta 2011** l'imposizione sostitutiva del 10% prevista per i compensi erogati a seguito di incrementi di produttività, incrementando a **40.000 euro il reddito massimo** che il lavoratore dipendente del settore privato deve aver percepito relativamente al periodo d'imposta 2010, per poter beneficiare di tale agevolazione.

A seguito delle precisazioni rinvenute nella risoluzione 17 agosto 2010, n. 83/E, il lavoratore dipendente ha, quindi, diritto di richiedere a **rimborso le maggiori imposte pagate** attraverso la dichiarazione dei redditi che assume valore di istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in tale senso risoluzione n. 83/E/2010).

Pare opportuno evidenziare che eventuali agevolazioni relative al periodo d'imposta 2010, riferendosi ai redditi di lavoro dipendente dell'anno oggetto della dichiarazione, potranno essere fatte valere dal contribuente all'interno del **quadro C**, destinato all'indicazione dei redditi da lavoro dipendente. Il **quadro F** deve essere, invece, utilizzato per fare valere l'agevolazione sui **periodi d'imposta 2008 e 2009**. Il rimborso non potrà essere richiesto attraverso il modello di dichiarazione qualora sia stato già richiesto mediante istanza di rimborso all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (art. 38 del D.P.R. n.

602/1973) oppure sia già stata presentata una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 allo scopo di fare valere la tassazione più favorevole, assoggettando ad imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario.

### Tavola n. 1 – Caratteristiche dell'agevolazione

Caratteristiche agevolazione	Importo massimo redditi agevolati	Limiti di reddito in relazione all'anno precedente
<b>2008</b>	3.000 euro	euro <b>30.000</b> lordi per il 2007
<b>2009</b>	6.000 euro	euro <b>35.000</b> lordi nell'anno 2008
<b>2010</b>	6.000 euro	euro <b>35.000</b> lordi nell'anno 2009
<b>2011</b>	6.000 euro	euro <b>40.000</b> lordi nell'anno 2010

In relazione al limite massimo reddituale da verificare sull'anno precedente, secondo quanto indicato nella Circolare n. 49/E dell'11 luglio 2008, la verifica del limite di reddito di 35.000/40.000 euro riguarda i soli redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del T.U.I.R., compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo, come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate e non rileva, quindi, l'eventuale superamento di tale limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente. Inoltre tale limite è da intendere al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nel corso dell'anno.

Rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le **indennità o maggiorazioni di turno** o le **maggiorazioni retributive** corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che "l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa".

Da ultimo, con la circolare 14 febbraio 2011, n. 3/E, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avuto modo di chiarire il quadro dei principali istituti che possono dare luogo all'applicazione della misura in quanto riconducibili ad incrementi di produttività:

- **straordinario;**
- **lavoro a tempo parziale;**
- **lavoro notturno;**
- **lavoro festivo.**

Oltre alla casistica precedentemente esposta si deve da ultimo precisare che il lavoratore turnista nell'orario diurno potrà usufruire dell'agevolazione limitatamente in relazione all'indennità e maggiorazione di turno. Le medesime agevolazioni si rendono applicabili, infine, anche ai lavoratori non turnisti che svolgono il proprio lavoro nelle ore notturne ed a coloro che occasionalmente prestano servizio nelle ore notturne (risoluzione 17 agosto 2010, n. 83/E).

A supporto della dichiarazione, il contribuente-lavoratore dipendente sarà tenuto a presentare al soggetto che presta assistenza fiscale il proprio CUD 2011 (che appunto riporterà i dati da indicare in colonna 2 e 4) e la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta interessato dal quale risulterà evidente che lo stesso non ha già avuto modo di usufruire del regime agevolato.

### La compilazione del modello

I contribuenti interessati a richiedere il rimborso per i compensi percepiti nel corso del 2008 e del 2009, saranno quindi tenuti alla compilazione del **rigo F13** del modello 730/2011, tenendo in considerazione le indicazioni di cui alla Tavola n.2. All'interno del **Mod. 730/3** è stata inserita una nuova sezione inerente la detassazione delle somme erogate a titolo di incremento della produttività per gli anni d'imposta 2008 e 2009.

Sulla base della documentazione esibita, chi presta assistenza fiscale calcolerà l'ammontare del rimborso spettante, suddividendolo nelle varie componenti: rimborso IRPEF, diminuito dell'imposta sostitutiva dovuta, e rimborso addizionali regionale e comunale. I righe interessati sono quelli indicati nella Tavola n. 3.

Come già evidenziato in precedenza, in relazione alle somme percepite allo stesso titolo nel corso del 2010 si renderà invece necessaria la compilazione del **rigo C5**, nella sezione redditi di lavoro dipendenti ed assimilati, la cui compilazione può essere **obbligatoria** o **facoltativa**.

### Compilazione obbligatoria

Il **rigo C5** deve essere obbligatoriamente compilato qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni seguenti:

- 1) abbia fruito dell'imposizione sostitutiva agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti eccedenti il limite di 6.000 euro, avendo percepito compensi da più datori di lavoro e, quindi, trovandosi in possesso di più CUD 2011 e/o CUD 2010 non conguagliati nei quali, in tutti o in parte, risulta compilato oltre al punto 93/90 "Totale redditi" anche il punto 94/91 "Totale ritenute operate" e la somma degli importi dei punti 93/90 risulta **superiore a 6.000 euro**;
- 2) abbia fruito dell'imposizione sostitutiva agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti eccedenti il limite di 6.000 euro, anche in presenza di un solo sostituto d'imposta, quando il datore di lavoro abbia assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività ad imposta sostitutiva su un ammontare di compensi **eccedenti il limite di 6.000 euro**. Si trova in questa situazione il lavoratore in possesso di un solo CUD 2011 e/o CUD 2010 nel quale risulta compilato oltre al punto 93/90 "Totale redditi" anche il punto 94/91 "Totale ritenute operate" e

l'importo indicato al punto 93/90 risulti essere superiore a 6.000 euro;

in mancanza dei requisiti.

3) abbia **fruito dell'imposizione sostitutiva**

**Tavola n. 2 - Compilazione del rigo F13**

SEZIONE IX - RICHIESTA DI RIMBORSO PER SOMME EROGATE A TITOLO DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ NEGLI ANNI 2008 E 2009						
Il sottoscritto chiede il rimborso del credito derivante dall'assoggettamento ad imposta sostitutiva dei compensi erogati a titolo di incremento della produttività per gli anni d'imposta 2008 e/o 2009 (D.L. n. 93/2008). Con riferimento agli importi di seguito indicati dichiara che non sono state presentate ulteriori istanze o dichiarazioni.						
F13	ANNO 2008	Codice fiscale sostituto d'imposta	Importo	ANNO 2009	Codice fiscale sostituto d'imposta	Importo
			,00			,00

**RIGO F13 - Colonna 1 e/o 3 – codice fiscale del sostituto d'imposta**

Indicare il codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato i compensi relativi al lavoro notturno o a prestazioni di lavoro straordinario nel corso del 2008 e/o 2009, assoggettandoli a tassazione ordinaria. La compilazione è obbligatoria.

**RIGO F13 - Colonna 2 e/o 4 – importo**

Indicare l'importo della retribuzione assoggettata dal sostituto d'imposta a tassazione ordinaria, indicato al punto 97 e/o 99 del CUD 2011. L'importo non potrà essere superiore a 3.000 euro in relazione al 2008 e a 6.000 euro in relazione al 2009.

**Tavola n. 3 - Detassazione delle somme erogate a titolo di incremento della produttività: rimborso IRPEF**

DETAZZAZIONE SOMME EROGATE A TITOLO INCREMENTO PRODUTTIVITÀ ANNI D'IMPOSTA 2008 E 2009				
	Rimborso IRPEF	Rimborso addizionale regionale	Rimborso addizionale comunale	Imposta sostitutiva
81 DICHIARANTE ANNO D'IMPOSTA 2008	,00	,00	,00	,00
82 DICHIARANTE ANNO D'IMPOSTA 2009	,00	,00	,00	,00
83 CONIUGE ANNO D'IMPOSTA 2008	,00	,00	,00	,00
84 CONIUGE ANNO D'IMPOSTA 2009	,00	,00	,00	,00

**RIGO F81 – Colonne da 1 a 4 – dichiarante anno d'imposta 2008**

Indicare in colonna 1 l'IRPEF, in colonna 2 l'addizionale regionale, in colonna 3 l'addizionale comunale e in colonna 4 l'imposta sostitutiva di cui alle somme indicate alla colonna 2 del rigo F13, erogate al dichiarante relativamente al periodo di imposta 2008 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria.

*Le stesse somme devono essere indicate al RIGO F82 – Colonne da 1 a 4 – in relazione all'anno d'imposta 2009.*

**RIGO F83 – Colonne da 1 a 4 – coniuge anno d'imposta 2008**

Indicare a colonna 1 l'IRPEF, a colonna 2 l'addizionale regionale, a colonna 3 l'addizionale comunale e a colonna 4 l'imposta sostitutiva di cui alle somme indicate alla colonna 2 del rigo F13, erogate al coniuge relativamente al periodo di imposta 2008 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria.

*Le stesse somme devono essere indicate al RIGO F84 – Colonne da 1 a 4 – in relazione all'anno d'imposta 2009.*

#### ESEMPIO

Si trova in questa situazione, ad esempio, il contribuente che nel 2009 avesse avuto un reddito di lavoro dipendente superiore a 35.000 euro, il cui datore di lavoro ha assoggettato comunque i compensi per premi e straordinari ad imposta sostitutiva.

In tali casi il contribuente è tenuto alla compilazione del rigo C5 nel seguente modo:

- **Colonna 2:** indicare l'importo risultante dal punto 93 del CUD 2011 e/o dal punto 90 del CUD 2010 ovvero, in presenza di più CUD, la somma di tali importi;
- **Colonna 3:** indicare l'importo risultante dal punto 94 del CUD 2011 e/o 91 del CUD 2010

ovvero, in presenza di più CUD, la somma di tali importi

- **Colonna 4:** la casella di colonna 4 "Tassazione ordinaria" va barrata dal contribuente che ha fruito dell'imposizione sostitutiva in mancanza dei requisiti;
- **Colonna 5:** la casella di colonna 5 "Tassazione sostitutiva" va barrata dal contribuente che ha fruito dell'imposizione sostitutiva agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti eccedenti il limite di 6.000 euro, ma intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva.

**Attenzione**

Evidentemente la compilazione delle Colonne 4 e 5 deve essere considerata alternativa, non sarà possibile barrare entrambe le caselle.

**Compilazione facoltativa**

I lavoratori dipendenti che avessero percepito compensi per incrementi di produttività hanno la facoltà di optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal sostituto d'imposta, se ritengono quest'ultima meno vantaggiosa.

Il **rigo C5** va compilato facoltativamente qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni

seguenti:

- 1) intende applicare la tassazione ordinaria sui compensi percepiti per incrementi di produttività sui quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva. In tal caso l'imposta sostitutiva trattenuta diventa ritenuta IRPEF a titolo d'acconto;
- 2) intende applicare la tassazione sostitutiva sui compensi percepiti per incrementi di produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

In entrambi i casi, il contribuente deve compilare il **rigo C5** nel seguente modo:

- **Colonna 1:** indicare l'importo risultante dal punto 93 del CUD 2011 e/o dal punto 90 del CUD 2010, nei quali risulti compilato anche il punto 96 del CUD2011 e/o il punto 93 del CUD 2010, ovvero in presenza di più CUD, la somma di tali importi. In tale colonna si deve sommare anche l'importo indicato nel punto 1010 del CUD 2011;
- **Colonna 2:** va indicato l'importo risultante dal punto 93 del CUD 2011 e/o dal punto 90 del CUD 2010 nei quali risulta anche compilato il punto 94 del CUD 2011 e/o il punto 91 del CUD 2010, ovvero, in presenza di più CUD, la somma di tali importi;

**Tavola n. 4 – Compilazione della colonna 2 del rigo C5**

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO				Vedere istruzioni 96	
	Totale redditi 2010 93	Totale ritenute operate 94	Ritenute sospese 95			
Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)						
<b>C5</b>	IMPORTI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA 1	IMPORTI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA 2	RITENUTE OPERATE PER IMPOSTA SOSTITUTIVA 3	OPZIONE O RETTIFICA 4	Tassazione ordinaria 5	Tassazione sostitutiva 6
		,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tavola n. 5 – Compilazione della colonna 3 del rigo C5**

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO				Vedere istruzioni 96	
	Totale redditi 2010 93	Totale ritenute operate 94	Ritenute sospese 95			
Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)						
<b>C5</b>	IMPORTI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA 1	IMPORTI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA 2	RITENUTE OPERATE PER IMPOSTA SOSTITUTIVA 3	OPZIONE O RETTIFICA 4	Tassazione ordinaria 5	Tassazione sostitutiva 6
		,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Colonna 3:** va indicato l'importo risultante dal punto 94 del CUD 2011 e/o 91 del CUD 2010 ovvero, in presenza di più CUD la somma di tali importi;
- **Colonna 4 e Colonna 5:** secondo le stesse indicazioni fornite in precedenza.

L'eventuale imposta sostitutiva per il lavoro straordinario nel caso in cui al rigo C5 del quadro C vi sia barrata la casella 5 riguardante l'opzione per la tassazione sostitutiva e sia indicato l'importo dell'imposta sostitutiva troverà quindi indicazione nel mod. 730/3 al rigo 98 (cfr. Tavola n. 6).

Tavola n. 6 – La compilazione del mod. 730/3 in relazione al quadro C

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE							
		CREDITI				DEBITI	
		Importi non rimborsabili	Credito	"di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI"	"di cui da rimborsare a cura del sostituto"	Importi da non versare	importi da trattenerne a cura del sostituto
91	IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2011						,00
95	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2011						,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2011						,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ					,00	,00
99	IMPOSTA SOSTITUTIVA - LOCAZIONI PROVINCIA DELL'AQUILA					,00	,00

## Esempio

## Compilazione del quadro F

La Sezione IX deve dunque essere compilata dai lavoratori dipendenti per il rimborso della maggiore Irpef versata sulle somme percepite negli anni precedenti ed assoggettate a tassazione ordinaria in luogo della più favorevole imposta sostitutiva del 10%, prevista sui compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili ad incrementi di produttività. Propedeuticamente alla compilazione è necessario verificare i compensi percepiti a tale titolo ed assoggettati a tassazione ordinaria. Lo scorporo di tali compensi dal monte totale ed il ripristino della tassazione dovuta sulle somme soggette alla tassazione ordinaria, al netto dell'imposta sostitutiva del 10% dovuta, sarà il risparmio derivante dall'agevolazione, richiesto a rimborso.

Pertanto, supponendo un lavoratore che avesse percepito compensi nel corso del 2008 pari indicativamente a circa 18.000 euro, di cui 3.000 riconducibili ad incrementi della produttività, originariamente tassati in maniera ordinaria, per i quali il contribuente intendesse richiedere il differenziale rispetto alla tassazione agevolata a rimborso, si dovrebbe innanzitutto procedere ai seguenti calcoli:

	Tassazione ordinaria	Al netto importi agevolati	Differenziale
Imponibile	18.000	15.000	<b>3.000</b>
IRPEF al netto delle detrazioni per lavoro dipendente	3.022	2.112	<b>910</b>
Add. Regionale	172	135	<b>37</b>
Add. Comunale	36	30	<b>6</b>
Totale differenziale pagato in eccesso	<b>953</b>		
Imposta sostitutiva su 3.000	<b>300</b>		
Rimborso	<b>653</b>		

La compilazione del Modello 730 avverrà quindi come indicato:

SEZIONE IX - RICHIESTA DI RIMBORSO PER SOMME EROGATE A TITOLO DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ NEGLI ANNI 2008 E 2009					
Il sottoscritto chiede il rimborso del credito derivante dall'assoggettamento ad imposta sostitutiva dei compensi erogati a titolo di incremento della produttività per gli anni d'imposta 2008 e/o 2009 (D.L. n. 93/2008). Con riferimento agli importi di seguito indicati dichiara che non sono state presentate ulteriori istanze o dichiarazioni.					
F13	ANNO 2008	Codice fiscale sostituto d'imposta	Importo	ANNO 2009	Importo
		01234567891011	3.000,00		,00

E, laddove le somme si riferiscano ai redditi del contribuente dichiarante del Modello 730, nel 730/3 dovrà essere riportato:

DETAZZAZIONE SOMME EROGATE A TITOLO INCREMENTO PRODUTTIVITÀ ANNI D'IMPOSTA 2008 E 2009					
		Rimborso IRPEF	Rimborso addizionale regionale	Rimborso addizionale comunale	Imposta sostitutiva
81	DICHIARANTE ANNO D'IMPOSTA 2008	910,00	37,00	6,00	300,00
82	DICHIARANTE ANNO D'IMPOSTA 2009	,00	,00	,00	,00
83	CONIUGE ANNO D'IMPOSTA 2008	,00	,00	,00	,00
84	CONIUGE ANNO D'IMPOSTA 2009	,00	,00	,00	,00


“ Lo sai che

**OSRA ha la soluzione per gestire la procedura di rimborso per le maggiori imposte pagate dai lavoratori dipendenti per compensi da lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili a incrementi di produttività.**

**Il modulo gestisce le fasi di:**

- **Verifica della convenienza per il contribuente del ricalcolo delle dichiarazioni.**
- **Integrazione delle dichiarazioni relative agli anni 2008 /2009 con i dati 2010.**
- **Rielaborazione dei prospetti di liquidazione degli anni interessati.**
- **Calcolo dell'eventuale rimborso spettante.**
- **Inserimento nel prospetto di liquidazione del modello 730/2011 o nel quadro QR di Unico PF 2011 dei maggiori importi a credito o dei minori importi a debito calcolati.**

#### Flusso di lavoro del modulo OSRA



**[Per saperne di più, consulta la scheda prodotto](#)**

”

# LA SPESA COME DATO STANDARD DI PARTENZA DEL "SINTETICO"

Tratto da "Corriere Tributario n. 8/ 2011"  
di Dario Deotto  
Studio Deotto e Associati in Udine

**L**a disciplina sull'accertamento sintetico, come modificato dalla Manovra 2010, prevede che l'Amministrazione finanziaria possa determinare sinteticamente il **reddito** sulla base delle "**spese di qualsiasi genere sostenute**" da parte del **contribuente**; il principio di fondo rimane dunque quello di consentire agli Uffici di determinare il reddito complessivo della **persona fisica**, prescindendo dalla individuazione delle **singole fonti produttive**, sulla base delle spese sostenute. Nel corso di "**Telefisco 2011**", l'Agenzia delle Entrate ha affermato che nel concetto di "spese di qualsiasi genere" devono essere considerate anche le **spese** che **in passato** risultavano annoverabili tra quelle per **incrementi patrimoniali** e che la spesa deve essere assunta, sotto il profilo temporale, in relazione al **principio di cassa**.

Nel concetto di "spese di qualsiasi genere" devono essere considerate anche le spese che in passato risultavano annoverabili tra quelle per incrementi patrimoniali. Inoltre, la spesa deve essere assunta, sotto il profilo temporale, in relazione al cd. principio "di cassa".

Sono questi due elementi che derivano da alcune risposte rese dall'Amministrazione finanziaria, in una recente manifestazione, denominata "Telefisco 2011"<sup>1</sup>, sul tema dell'innovato, ad opera del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Manovra 2010)<sup>2</sup>, accertamento sintetico.

Nuovo accertamento sintetico

Il nuovo quarto comma dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che "l'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di

imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile".

L'aspetto che maggiormente deve essere sottolineato è che la norma ora stabilisce che l'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito sulla base delle "spese di qualsiasi genere sostenute" da parte del contribuente.

In precedenza, la norma prevedeva la possibilità di determinare sinteticamente il reddito complessivo "in base ad elementi e circostanze di fatto certi", che, comunque, la gran parte delle volte, erano costituiti dalle spese sostenute dal contribuente.

Non muta, quindi, il principio di fondo dell'accertamento sintetico, che rimane quello di consentire all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria di determinare il reddito complessivo della persona fisica, prescindendo dalla individuazione delle singole fonti produttive, sulla base delle spese sostenute dal contribuente. In sostanza, il ragionamento sotteso continua ad essere quello che le spese per consumi, così come quelle per investimenti, non possono che essere alimentate dal reddito del soggetto.

Detto altrimenti, viene fissata la presunzione che tutto quanto si è speso nel periodo d'imposta si presume "finanziato" con i redditi posseduti nel medesimo periodo, ferma restando ogni possibilità di provare che ciò non è effettivamente avvenuto, in quanto le spese sono state "finanziate" con altri mezzi, quali i redditi di altri periodi d'imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero attraverso altri accadimenti legalmente esclusi dalla determinazione della base imponibile.

Occorre rilevare che la norma assegna all'Ufficio dell'Amministrazione la possibilità di accertare un reddito complessivo in misura pari alle spese sostenute dal contribuente nel corso del periodo d'imposta. La norma utilizza la locuzione "sulla base delle spese sostenute", e non in "misura pari alle spese sostenute": tuttavia, non pare vi possano essere dubbi nel ritenere che gli Uffici potranno determinare presuntivamente il reddito in misura equivalente alle spese sostenute dal contribuente nel corso del periodo d'imposta. Le spese che possono influire nella determinazione del reddito presunto possono risultare di ogni genere, purché opportunamente individuate dall'Amministrazione finanziaria: da quelle sostenute per oneri deducibili e detraibili, alle

**Note:**

<sup>1</sup> Svoltasi il 26 gennaio 2011.

<sup>2</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

spese per viaggi e vacanze, a quelle relative all'utilizzo di palestre, centri benessere, ecc. Inoltre, rilevano tra le spese di qualsiasi genere quelle che emergono dalle nuove comunicazioni delle operazioni IVA pari o superiori a 3.600 euro, previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 dicembre 2010, in attuazione alla previsione di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010.

### Principio di cassa

Occorre ulteriormente rilevare che la norma parla di spese "sostenute": il che significa che bisogna avere riguardo al cd. principio di cassa.

#### Esempio

In sostanza, se, per un determinato acquisto, pari, ad esempio, a 4.000 euro, effettuato a fine anno 2011, viene corrisposto l'importo di 3.000 euro nello stesso anno 2011, e il restante importo di 1.000 euro viene pagato nell'anno seguente, l'importo di 3.000 euro deve essere attribuito al reddito presunto dell'anno 2011, mentre l'importo di 1.000 euro deve concorrere alla determinazione del reddito presunto dell'anno 2012.

Questo principio risulta confermato anche dall'Agenzia delle entrate, nel corso di "Telefisco 2011".

Sempre in relazione all'applicazione del principio di cassa, va posto in evidenza che la norma pone un confronto non sempre omogeneo, tra la spesa, effettivamente sostenuta, e il reddito, il quale non sempre (anzi, quasi mai, se si escludono i redditi di lavoro dipendente ed assimilati) esprime la reale capacità di spesa del soggetto.

#### IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

##### Confronto tra spesa e reddito

- In relazione all'applicazione del principio di cassa, va posto in evidenza che la normativa dell'accertamento sintetico pone un **confronto non sempre omogeneo**, tra la **spesa**, effettivamente **sostenuta**, e il **reddito**, il quale **non** sempre esprime la reale **capacità di spesa** del soggetto.

- Questo aspetto **non** deve essere eccessivamente **enfaticizzato**, visto che l'accertamento sintetico si basa su un **dato standard di partenza** - in questo caso dato dalla spesa - il quale deve necessariamente essere **personalizzato**, attraverso la **partecipazione** del **contribuente** e il successivo **contraddittorio** dell'**accertamento con adesione**, e calato nella **singola situazione** del soggetto.

Basterebbe pensare al reddito d'impresa, il quale, oramai - a parere di chi scrive - per effetto di una quasi infinita serie di variazioni in aumento o in diminuzione, può ben essere catalogato tra i ccdd. redditi figurativi. Si pensi, inoltre, sempre in

relazione alla problematica della non corrispondenza tra reddito dichiarato e quello effettivo (da rapportarsi poi alla effettiva capacità di spesa), ai redditi attribuiti per trasparenza ai soci di società di persone, ai redditi fondiari, ad alcune fattispecie reddituali rientranti tra i redditi diversi oppure tra i redditi di capitale.

Questo aspetto, però, non deve essere eccessivamente enfaticizzato, visto che l'accertamento sintetico si basa su un dato standard di partenza - in questo caso dato dalla spesa - il quale deve necessariamente essere personalizzato, attraverso la partecipazione del contribuente e il successivo contraddittorio dell'accertamento con adesione, e calato nella singola situazione del soggetto.

### Spese per incrementi patrimoniali

Occorre ulteriormente rilevare che nel concetto di "spesa di qualsiasi genere" rientrano sia spese ordinarie che spese di carattere straordinario. Tra quest'ultime, sono da includere anche quelle che in precedenza risultavano annoverabili tra le spese per incrementi patrimoniali, per le quali la norma stabiliva la presunzione che le stesse si intendevano sostenute con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui la spesa risultava effettuata e nei quattro precedenti<sup>3</sup>. Il principio era che l'incremento della ricchezza si poteva ritenere stratificato negli anni che avevano preceduto l'acquisto. In sostanza, era stato correttamente ritenuto che una spesa che presupponeva un'accumulazione di ricchezza diluita in più esercizi doveva essere sottratta al principio sottostante dell'accertamento sintetico, secondo il quale una spesa, in via di principio, non può che essere alimentata dal reddito dell'anno del sostenimento della spesa stessa.

Per le spese per incrementi patrimoniali era stata quindi attribuita *ex lege* una rilevanza pluriennale. Tra queste tipologie di spese dovevano essere considerate quelle che, con un certo grado di stabilità, risultavano destinate ad incrementare il patrimonio del soggetto. Andavano considerati, ad esempio, l'acquisto di immobili, di partecipazioni, di autovetture, di imbarcazioni, di mezzi finanziari, i versamenti in conto capitale.

L'abrogazione del concetto delle spese per incrementi patrimoniali, ad opera del D.L. n. 78/2010, fa sì che queste ultime - come confermato dall'Agenzia delle entrate a "Telefisco 2011" - debbano essere incluse tra le "spese di qualsiasi genere". Questo determina che, se, ad esempio, il contribuente acquista una abitazione (oppure una barca, un'autovettura, ecc.), l'esborso effettuato nell'anno - in considerazione dell'applicazione del criterio "di cassa" - rileva come spesa dello stesso anno.

<sup>3</sup> In passato, fino alle modifiche apportate con l'art. 2, comma 14-*quater*, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i periodi d'imposta precedenti risultavano cinque.

**Esempio**

Si può ipotizzare la seguente situazione. Un contribuente nel 2011 stipula un rogito per l'acquisto della propria abitazione: il corrispettivo pattuito risulta pari a 300.000 euro, importo che viene "coperto" attraverso la sottoscrizione di un mutuo per 200.000 euro, mentre la differenza, pari a 100.000 euro, viene corrisposta attraverso bonifico bancario. Quest'ultimo importo verrà tutto imputato a reddito presunto del 2011.

Questa impostazione appare eccessivamente penalizzante in quanto risulta evidente che un investimento di un certo "peso" non può che essere sostenuto anche con redditi dei periodi precedenti.

**IL PARERE DELL'AGENZIA**

**Spese per incrementi patrimoniali**

L'eliminazione del concetto delle spese per incrementi patrimoniali dalla disciplina dell'accertamento sintetico, ad opera della Manovra 2010, fa sì che queste ultime, come confermato dall'Agenzia delle entrate a "Telefisco 2011", debbano essere incluse tra le "spese di qualsiasi genere". Questa impostazione appare penalizzante in quanto un investimento di un certo "peso" non può che essere sostenuto anche con redditi dei periodi precedenti. Se si applicasse il principio che una spesa per un investimento si possa presumere "finanziata" con il reddito dell'anno di sostenimento della spesa stessa, si giungerebbe a un risultato scarsamente attendibile, in contrasto con i principi costituzionali, primo fra tutti quello della ragionevolezza.

Non appare coerente e ragionevole, quindi, il principio che una spesa per un investimento - come può essere, ad esempio, un immobile o un'autovettura - si possa presumere "finanziata" con il reddito dell'anno di sostenimento della spesa stessa.

Se si applicasse tale principio, si giungerebbe a un risultato scarsamente attendibile, che si porrebbe apertamente in contrasto con i principi costituzionali, primo fra tutti quello della ragionevolezza (art. 3 Cost.).

In realtà, il tutto deve essere poi ricondotto nell'ambito della valenza presuntiva del nuovo accertamento sintetico. Infatti, come è già stato rilevato in precedenza, il dato di partenza (la spesa, sia essa di natura ordinaria che "incrementativa") deve essere necessariamente personalizzato ed adeguato alla singola posizione del contribuente, determinandosi così la qualificazione dello strumento accertativo come presunzione semplice, in quanto non si è, evidentemente, in presenza di un fatto noto stabilito dalla legge.

Altrimenti - a parte il fatto che si arriverebbe a un risultato scarsamente attendibile - si avrebbe, con

particolare riferimento alle spese per incrementi patrimoniali imputate direttamente al singolo periodo d'imposta, un eccessivo potere discrezionale da parte degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, i quali potrebbero avere troppo "spazio di manovra" nel reputare una spesa sostenuta, in mancanza di finanziamenti o di liberalità, con redditi di due, tre, cinque, otto o dieci anni. In sostanza, in presenza della medesima situazione, un Ufficio periferico dell'Amministrazione potrebbe considerare quella identica spesa per incrementi patrimoniali sostenuta con redditi conseguiti in cinque anni, mentre un altro Ufficio periferico potrebbe reputarla effettuata con redditi dei tre anni precedenti.

**IL PARERE DELL'AGENZIA**

**Prova del sostenimento di una spesa per incrementi patrimoniali**

L'Agenzia delle entrate, nel corso di "Telefisco 2011", ha affermato che la prova del sostenimento di una determinata spesa per incrementi patrimoniali non potrà essere data attraverso l'astratta riferibilità alla capienza reddituale degli anni precedenti. Tale affermazione non può modificare il concetto che la spesa per incrementi patrimoniali non può essere ragionevolmente imputata a reddito dell'anno. Questo determina quel necessario percorso di adeguamento e personalizzazione della spesa alla reale situazione del contribuente, con ciò che ne consegue in relazione all'inquadramento presuntivo dello strumento del "sintetico" tra le presunzioni semplici e l'incombenza degli oneri probatori e motivazionali in capo all'Amministrazione finanziaria in sede processuale.

**Prova del sostenimento di una spesa per incrementi patrimoniali**

Peraltro, sempre a "Telefisco 2011", l'Agenzia delle entrate ha affermato che la prova del sostenimento di una determinata spesa per incrementi patrimoniali non potrà semplicemente essere data attraverso l'astratta riferibilità alla capienza reddituale degli anni precedenti. La risposta non sembra molto pertinente, visto che l'accertamento sintetico non si propone di individuare quale è stato il "mezzo" di pagamento di una spesa (il "sintetico" non vuole individuare se un acquisto è stato effettuato "in nero")<sup>4</sup>, ma, semmai, la fonte, reddituale o meno, che ha permesso quella determinata spesa.

Ad ogni modo, tali affermazioni non possono modificare di un millimetro il concetto che una spesa, come quella per incrementi patrimoniali, non può essere ragionevolmente imputata a reddito dell'anno.

<sup>4</sup> Ovviamente, se è stato effettuato, lo stesso concorrerà a formare il reddito presunto dell'anno.

Questo determina quel necessario percorso di adeguamento e personalizzazione della spesa stessa alla reale situazione del contribuente, con tutto ciò che questo comporta in relazione all'inquadramento presuntivo dello strumento del "sintetico" tra le presunzioni semplici e l'incombenza degli oneri probatori e motivazionali in capo all'Amministrazione finanziaria in sede processuale.

# DAL 1° APRILE STOP ALLA CARTA PER ASSUNZIONI E VERSAMENTI

Tratto dal "Quotidiano Ipsoa" del 29 marzo 2011  
di Andrea Barone

Responsabile Analisi Normativa Software Lavoro WKI – Giornalista pubblicista

**Dal 1° aprile 2011 cambieranno le abitudini dei datori di lavoro domestico: le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro domestico dovranno essere effettuate via web o utilizzando il Contact Center Multicanale. Per il pagamento dei contributi il bollettino postale precompilato sarà sostituito dal "pagamento mediante avviso", detto anche MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario. Il datore di lavoro potrà ottenere l'immediata generazione di un MAV accedendo al sito internet dell'Istituto.**

Dal prossimo 1° aprile 2011 la presentazione delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro domestico dovrà essere effettuata via web o utilizzando il Contact Center Multicanale, anche per il tramite di un intermediario abilitato. Pertanto, i moduli cartacei SC38 COLD ASS e SC39 COLD VAR potranno essere presentati direttamente all'Inps, o spediti per posta, soltanto fino al 31 marzo 2011.

Il servizio di presentazione delle denunce è disponibile sul sito dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)), nella sezione "Servizi Online/Al servizio del cittadino".

Per accedere al servizio web è necessario autenticarsi con PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Cambiano anche le modalità di pagamento dei contributi dovuti: il bollettino postale precompilato sarà sostituito dal "pagamento mediante avviso", detto anche MAV. In alternativa al MAV, il datore di lavoro potrà rivolgersi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" o effettuare il pagamento con carta di credito, utilizzando il servizio online dell'Inps o il numero verde del Contact Center.

## **Iscrizione del rapporto di lavoro domestico**

La comunicazione di assunzione deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro. Dopo aver provveduto all'inserimento di tutti i dati richiesti (dati anagrafici e di residenza del datore di lavoro

e del lavoratore, nonché gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro), il datore di lavoro può procedere all'invio della denuncia ed alla stampa della ricevuta di presentazione.

La ricevuta, oltre ai dati inseriti dal datore di lavoro, contiene il numero attribuito dall'Inps quale codice del rapporto e la data di invio della denuncia.

Il codice del rapporto, unitamente al codice fiscale del datore di lavoro, consente di effettuare il pagamento dei contributi dovuti presso i soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (tabaccherie del circuito, sportelli bancari di Unicredit Spa).

L'eventuale annullamento di una denuncia di assunzione può essere effettuato entro cinque giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro; oltre tale termine, il datore di lavoro dovrà comunicare la cessazione del rapporto.

## **Variazione del rapporto di lavoro**

La procedura online consente di predisporre e di inviare anche le denunce di trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro. Le denunce di variazione devono essere presentate entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a comunicare la variazione dei dati indispensabili per il corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Istituto (variazione dell'indirizzo, dell'orario di lavoro, della retribuzione, ecc.).

## **Comunicazioni obbligatorie tramite intermediari abilitati**

Il datore di lavoro domestico può rivolgersi anche ad un intermediario abilitato. Anche l'intermediario accede ai servizi online autenticandosi con PIN o CNS.

I consulenti e i liberi professionisti abilitati possono accedere seguendo il seguente percorso: Servizi Online/Per tipologia di utente/Aziende, consulenti e professionisti/Lavoratori domestici. I rappresentanti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico possono avere accesso seguendo il percorso: Servizi Online/Per tipologia di utente/Associazioni Datori di Lavoro Domestico. L'Istituto non ha (ancora) pensato alla possibilità di invio di un file telematico generato direttamente dal gestionale dell'intermediario;

quindi, il consulente del lavoro dovrà caricare manualmente i dati nel form online del sito Inps, per poi riportare gli stessi dati nella procedura paghe al fine di svolgere tutti gli altri adempimenti connessi al rapporto di lavoro domestico.

### **Comunicazioni obbligatorie tramite contact center**

Coloro che non hanno la disponibilità di strumenti informatici, o che hanno difficoltà nell'utilizzo di tali strumenti, possono rivolgersi telefonicamente al Contact Center Multicanale Inps/Inail (numero verde 803.164), che provvederà all'acquisizione delle comunicazioni, previa identificazione del soggetto dichiarante.

L'identificazione del soggetto dichiarante tramite PIN e codice fiscale è necessaria anche per le comunicazioni effettuate utilizzando il Contact Center. Fino al 30 settembre 2011 saranno acquisite anche le comunicazioni di soggetti sprovvisti di PIN; in tal caso, contestualmente all'accettazione della comunicazione, l'operatore del Contact Center attiverà il percorso per l'assegnazione del PIN al soggetto.

### **Pagamento dei contributi**

A partire dal 1° aprile 2011 i contributi potranno essere versati esclusivamente con le seguenti modalità:

- utilizzando il bollettino MAV. Nella fase introduttiva del pagamento tramite MAV, l'Inps provvederà ad inviare a tutti i datori di lavoro domestico i MAV utili per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2011.

Nel caso di intervenuta modifica di elementi utilizzati per la determinazione dell'importo richiesto, il datore di lavoro potrà, attraverso l'apposito servizio online dell'Inps, ottenere l'immediata generazione di un altro MAV con importo conforme alle variazioni intervenute;

- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche", dichiarando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. La procedura calcolerà automaticamente l'importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell'assunzione o successivamente. Il pagamento è disponibile presso le tabaccherie che espongono il logo Servizi Inps, gli sportelli bancari di Unicredit Spa o tramite il sito Internet del Gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
- con carta di credito, utilizzando il servizio online dell'Inps o il numero verde del Contact Center.

**HR manager**  
Da OSRA la soluzione di Business Intelligence per il mondo Paghe

**HR budget**  
costi del personale e Budget

**HR link**  
contabilizzazione dei costi

**HR report**  
generazione tabulati e statistiche

**HR management**  
gestione risorse umane

**OSRA**  
Gruppo Wolters Kluwer

# CHIMICA: CALCOLO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

Tratto da "Guida alla Paghe n. 3/2011"  
di Gianluca Bongiovanni  
Consulente del Lavoro

In un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è detto preavviso il periodo successivo alla comunicazione di recesso durante il quale il rapporto di lavoro prosegue con una durata predeterminata; per mezzo del preavviso, il destinatario della comunicazione ha la possibilità di porre rimedio agli effetti (probabilmente indesiderati) determinati dall'estinzione del rapporto di lavoro.

## Funzione e definizione del preavviso

In presenza di preavviso, la comunicazione di recesso determina quindi i suoi effetti giuridici solamente al termine di tale periodo di tempo, determinato dalla legge o dai contratti collettivi. Si tratta di una tutela di cui può essere beneficiario sia il lavoratore che il datore di lavoro; infatti:

- il lavoratore a cui è stata comunicata la cessazione del rapporto di lavoro dispone di un periodo di tempo durante il quale può trovare un'altra occupazione; inoltre, durante l'ulteriore periodo di lavoro, continuano a maturare interamente tutti gli istituti retributivi;
- il datore di lavoro, successivamente alla comunicazione di dimissioni di un lavoratore che dichiara di mettere a disposizione le proprie energie lavorative anche durante il preavviso, dispone di un periodo di tempo durante il quale può adottare le soluzioni organizzative più idonee (ad esempio la sostituzione, lo scorrimento o la riorganizzazione del reparto) per sopperire alla imminente mancanza del dipendente dimissionario.

## Definizione legale

L'istituto del preavviso è disciplinato dall'art. 2118 c.c., nel quale non vi è contenuta una vera e propria definizione, ma un generico obbligo per la parte che recede di riconoscere alla controparte il periodo di preavviso e un rinvio, per le modalità di applicazione, ai termini e ai modi previsti dai contratti collettivi o dagli usi.

## Mancato preavviso

Il codice civile disciplina invece il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso il quale, causando un

danno alla controparte, è sanzionato con una indennità, da corrispondere a favore di chi subisce il recesso, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il lavoro da svolgere durante il periodo di preavviso.

Il criterio di determinazione del danno subito dal destinatario del recesso per il mancato preavviso è dunque determinato dalla legge: al lavoratore viene garantita la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato, e al datore di lavoro viene risarcito il danno arrecato alla organizzazione dell'impresa commisurandolo alla retribuzione del lavoratore recedente. Quest'ultimo aspetto (il pagamento di una indennità da parte del lavoratore a favore del datore) costituisce quindi un evidente deterrente alle dimissioni senza preavviso da parte del lavoratore ed è realizzato in maniera variabile secondo il teorico principio in base al quale ad una alta professionalità e/o ad una elevata anzianità corrisponde una alta retribuzione, e ciò determina un risarcimento di elevata entità.

## Definizione contrattuale

Il Ccnl Chimica aziende industriali regola il preavviso per mezzo dell'art. 53, nel quale sono previsti alcuni importanti principi:

- il preavviso non trova applicazione in caso di recesso durante il periodo di prova;
- la lunghezza del periodo di preavviso è determinata in funzione dell'anzianità e della qualifica cui appartiene il lavoratore;
- il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie;
- alcuni elementi retributivi (tassativamente elencati) corrisposti al lavoratore per il preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva sono utili per il computo del Tfr.

## Recesso comunicato dal lavoratore

Nella comunicazione di dimissioni, il lavoratore è solito offrire la sua prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo di riferimento e il datore di lavoro è solito acconsentire alla continuazione del rapporto di lavoro fino alla relativa scadenza.

**Casi particolari**

Possono però verificarsi alcuni casi particolari, che la giurisprudenza nel tempo ha disciplinato come segue:

- il datore di lavoro rifiuta la prestazione del lavoratore dimissionario; in questo caso:
  - se il lavoratore acconsente al recesso immediato, il rapporto di lavoro cessa senza aspettare la scadenza del preavviso e il datore corrisponde l'indennità sostitutiva del preavviso unitamente alle spettanze di fine rapporto; la cessazione del rapporto di lavoro decorre dunque dalla data di ricezione della comunicazione del recesso;
  - se il lavoratore non acconsente al recesso immediato, il rapporto di lavoro prosegue fino alla fine del periodo di preavviso e il lavoratore ha diritto alla retribuzione in cambio della sua offerta di prestazione lavorativa; la cessazione del rapporto di lavoro decorre in questo caso dalla data di scadenza del periodo di preavviso.
- le parti concordano di non effettuare e di non richiedere la prestazione lavorativa durante il preavviso; in questo caso il rapporto di lavoro cessa al momento dell'accordo senza necessità di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso alla controparte.
- il lavoratore dimissionario non intende prestare la sua opera durante il preavviso; la cessazione del rapporto di lavoro decorre dalla data della ricezione della comunicazione di recesso e il datore di lavoro ha ovviamente

diritto di trattenere l'indennità sostitutiva del preavviso.

**Computo della durata****Anzianità aziendale e professionalità**

La durata del periodo di preavviso è fissata dai contratti collettivi che solitamente prevedono una graduazione della durata in funzione della anzianità aziendale e della professionalità riconosciuta al lavoratore.

La durata del preavviso è proporzionale all'aumentare delle due variabili: è evidente infatti che la ricerca di un nuovo posto di lavoro di alto livello o, specularmente, di un sostituto in possesso di una professionalità adeguata richiede un lasso di tempo maggiore rispetto alla sostituzione di una professionalità di basso livello, che si presuppone mediamente più diffusa. Allo stesso modo, un lavoratore con elevata anzianità aziendale costituisce una perdita di *know how* difficilmente reintegrabile in tempi brevi.

**Giorni da considerare**

Per consuetudine, il periodo indicato nelle tabelle contrattuali si intende di calendario; solo nei casi espressamente indicati dagli stessi Ccnl i periodi si intendono espressi in giorni lavorativi o lavorabili.

**Ccnl Chimica industria**

Nel Ccnl Chimica industria il periodo di preavviso è determinato in maniera distinta per tre categorie di lavoratori:

<b>Impiegati e quadri (gruppi 1 e 2)</b>			
	<b>Anzianità fino a 5 anni</b>	<b>Anzianità da 6 a 10 anni</b>	<b>Anzianità oltre 10 anni</b>
Livelli A e B	2 mesi	3 mesi	4 mesi
Livelli C e D	1 mese e mezzo	2 mesi	3 mesi
Livelli E e F	1 mese	1 mese e mezzo	2 mesi
Note: in caso di dimissioni tali periodi sono ridotti della metà. Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese			
<b>Intermedi (gruppo 3)</b>			
	<b>Anzianità fino a 5 anni</b>	<b>Anzianità da 6 a 10 anni</b>	<b>Anzianità oltre 10 anni</b>
Livello D	1 mese	1 mese e mezzo	2 mesi
Livello E	1 mezzo mese	1 mese	1 mese e mezzo
Note: in caso di dimissioni tali periodi sono ridotti della metà. Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese			
<b>Operai (gruppo 4)</b>			
	<b>Tutte le anzianità</b>		
Tutti i livelli	15 giorni		
Note: in caso di dimissioni tali periodi <b>non</b> sono ridotti della metà. Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese			

## Trattenuta dalle competenze nette

Al fine di determinare l'indennità sostitutiva del preavviso, devono essere presi in considerazione la retribuzione di fatto, il premio di produzione, l'eventuale indennità di turno, l'eventuale maggiorazione per orari particolari e i ratei della 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità.

## Assoggettamento fiscale e contributivo

L'importo così determinato non costituisce imponibile fiscale e previdenziale e non deve dunque essere indicato nella comunicazione telematica mensile UniEmens.

### Esempio 1)

Ipotizziamo un lavoratore con qualifica di quadro livello A, con mansioni di responsabile impianti, appartenente alla posizione organizzativa 2:

- orario settimanale: 40 ore;
- retribuzione lorda mensile: € 2.366,59;
- superminimo individuale (ex scatti di anzianità: 5 scatti \* € 21,17) = € 105,85;
- mensilità contrattuali: 13;
- divisore contrattuale: 25;
- anzianità lavorativa: 11 anni;
- data dimissioni: 31 gennaio 2011;

- durata preavviso: 2 mesi (4 mesi, ridotti della metà in caso di dimissioni);
- il lavoratore dimissionario non ha svolto attività lavorativa durante il periodo di preavviso.
- premio di produzione annuo variabile: 2008: € 1.000,00; 2009: € 1.200,00; 2010: € 1.400,00.

## Determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso:

- retribuzione di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato:  
2.366,59 + 105,85 = € 2.472,44  
retribuzione lorda mensile \* 2 mesi = € 4.944,88;
- ratei premio di produzione:  
1.000,00 + 1.200,00 + 1.400,00 = € 3.600,00 / 3 = € 1.200,00 premio medio degli ultimi 3 anni / 12 mesi \* 2 ratei mensili = € 200,00;
- ratei tredicesima mensilità:  
2.472,44 / 12 mesi = € 206,04 rateo mensile \* 2 mesi = € 412,08;
- indennità sostitutiva del preavviso dovuta:  
4.944,88 + 200,00 + 412,08 = € 5.556,96.

## Busta paga

Cedolino per il periodo di paga di gennaio 2011, nel quale sono incluse le competenze di fine rapporto

PAGA BASE	CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITA	AD PERSONAM	PREMIO PRODUZIONE	EDR-VARIE 1	VARIE 2	VARIE 3	
2.366,59			105,85					
							TOTALE	
							2.472,44	
CODICE	DESCRIZIONE			QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE	
	COMPETENZE			25	98,8976	2.472,44		
	FERIE NON GODUTE			10	98,8976	988,98		
	TREDICESIMA			1	206,44	206,04		
	MANCATO PREAVVISO						5.556,96	
	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					22.166,10		
IMP PREVIDENZIALE	CTR PREVIDENZ			IMP ALTRI	CTR ALTRI			
3.667,00	337,00					TOT CTR PREVID		
							337,00	
IMP PREVIDAI	CTR PREVIDAI							
							TOT CONTRIBUTI	
IMP FISCALE	IRPEF LORDA	DETRAZ. LAVORO	DETRAZ. FAMIL.	ADD.REG.	ADD.COM.	IRPEF E ADDIZIONALI		
M 3.330,46	766,01	766,01				308,04		
A 3.330,46	766,01	766,01		209,08	98,96			
GG	DETRAZ. LAV.	ULTER. DETRAZ.	DETRAZ. CONIUGE	DET. FIGLI	DET. FIGLI < 3 AA	DET. ALTRI FAM.		
M 31	690,00		64,63	129,29			TOTALE COMPETENZE	
A 31	690,00		64,63	129,29			TOTALE TRATTENUTE	
							25.833,56	11.362,32
ACC. TFR A.P.	RIVALUTAZIONE NETTA	ALIQUOTA IM. TFR	IMPOSTA SUL TFR	DEDUZ. TFR	%	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE	NETTO A PAGARE	
21.848,66	1.244,15	25,00%	5.141,98	335,70		0,34		
HH/GG	IMPONIBILE	ACCANT	CTR 0,5%	TFR AI FONDI P.	ACCANT NETTO	IMPONIBILE INAIL		
TFR	3.667,46	271,66	18,34	-		3.667,46	14.470,90	
ABI CAB								
NOTE							FIRMA	PERIODO PAGA
								GENNAIO 2011

**Esempio 2)**

Ipotizziamo un lavoratore con qualifica di operaio livello E, con mansioni di magazziniere, appartenente alla posizione organizzativa 4:

- orario settimanale: 40 ore;
- retribuzione lorda mensile: € 1.423,04;
- mensilità contrattuali: 13;
- divisore contrattuale: 25;
- anzianità lavorativa: 3 anni;
- data dimissioni: 20 gennaio 2011;
- durata preavviso: 15 giorni (di calendario, in quanto il Ccnl non fornisce alcuna indicazione espressa), senza riduzione in caso di dimissioni;
- decorrenza preavviso: 1 febbraio 2011;
- il lavoratore dimissionario ha svolto attività lavorativa fino al 10 febbraio 2011 incluso;
- conclusione prevista del periodo di preavviso: 15 febbraio 2011;
- premio di produzione annuo variabile: 2008: € 500,00; 2009: € 600,00; 2010: € 700,00.

**Determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso:**

- retribuzione di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato:  
1.423,04 retribuzione lorda mensile / 25 divisore giornaliero = € 56,9216 retribuzione giornaliera;
- ratei premio di produzione:  
500,00 + 600,00 + 700,00 = € 1.800,00 / 3 = € 600,00 premio medio degli ultimi 3 anni / 12 mesi / 25 giorni retribuibili = € 2,00 rateo giornaliero;
- ratei tredicesima mensilità:  
1423,04 / 12 mesi / 25 giorni retribuibili = € 4,74347 rateo giornaliero
- indennità sostitutiva del preavviso dovuta:  
56,9216 + 2,00 + 4,743478 = € 63,66507 retribuzione di fatto giornaliera \* 4 giorni retribuibili dal 10 al 15 febbraio = € 254,66028 indennità di mancato preavviso.

**Busta paga**

Cedolino per il periodo di paga di febbraio 2011, nel quale sono incluse le competenze di fine rapporto.

PAGA BASE	CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITA	AD PERSONAM	PREMIO PRODUZIONE	EDR-VARIE 1	VARIE 2	VARIE 3
1.423,04							
							TOTALE
							1.423,04
CODICE	DESCRIZIONE			QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE
	COMPETENZE			9	56,9216	512,29	
	FERIE NON GODUTE			10	56,9216	569,22	
	TREDICESIMA			1	206,44	118,59	
	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					4.325,85	
	MANCATO PREAVVISO						254,66
IMP PREVIDENZIALE	CTR PREVIDENZ			IMP ALTRI	CTR ALTRI		
1.200,00	110,28					110,28	
IMP PREVIDAI	CTR PREVIDAI					CTR FASI	TOT CONTRIBUTI
IMP FISCALE	IRPEF LORDA	DETRAZ. LAVORO	IRPEF GIA' PAGATA.	ADD.REG.	ADD.COM.	IRPEF NETTA	
M 1.089,82	547,88	547,88				(190,39)	
A 2.382,09	547,88	547,88	190,39	188,50	67,25	ADDIZIONALI	
GG	DETRAZ. LAV.	ULTER. DETRAZ.	DETRAZ. CONIUGE	DET. FIGLI	DET. FIGLI < 3 AA	DET. ALTRI FAM.	
M 10							255,75
M	A					TOTALE COMPETENZE	TOTALE TRATTENUTE
A 41	690,00					5.716,34	1.559,67
IMP TFR A.P.	RIVALUTAZIONE NETTA	ALIQUOTA IMPOSTA TFR	IMPOSTA SUL TFR			%	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE
4.160,77	113,33	23,00%	965,86				0,03
HH/GG	IMPONIBILE	ACCANT	CTR 0,5%	TFR AI FONDI P.	ACCANT NETTO	IMPONIBILE INAIL	NETTO A PAGARE
TFR	2.382,09	687,81	13,12			1.200,10	4.116,64
ABI CAB							
NOTE				FIRMA			PERIODO PAGA
							FEBBRAIO 2011

# CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

In questa rubrica vengono segnalati tutti gli incontri di aggiornamento professionale organizzati da OsraInForma e i convegni sponsorizzati da Osra e dai propri partner nei prossimi mesi.

Data / Sessione	Località	Evento	Relatore	Per Informazioni
03/05/2011 AM	BOLOGNA	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Emilia Tel. 053525962
06/05/2011 AM	FORLI'	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Emilia Tel. 053525962
10/05/2011 AM	VERONA	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Veneto Tel. 0445869869
10/05/2011 PM	VICENZA	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Veneto Tel. 0445869869
12/05/2011 PM	MILANO	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Lombardia Tel. 029033121
17/05/2011 AM	BERGAMO	Unico e studi di settore	G. BERARDO	Csi Tel. 0354596226
17/05/2011 AM	RIVOLI (TO)	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	OSRA Tel. 01127366111
17/05/2011 PM	S.GIUSTO C.SE (TO)	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	OSRA Tel. 01127366111
18/05/2011 PM	ROMA	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Lazio Tel. 0645428950
24/05/2011 AM	PERUGIA	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Umbria Tel. 075393102
24/05/2011 PM	TERNI	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Umbria Tel. 075393102
25/05/2011 AM	ROMA	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Centrosistemi Tel. 0682097985 Datamate Tel. 0687148378
01/06/2011 AM	SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Osra Adriatica Tel. 0736343677

“ Lo sai che

**Web Seminar OSRA è il servizio di Informazione e Formazione pensato per il personale di Studio con lo scopo di conoscere le novità funzionali di ogni aggiornamento e le modalità di gestione di specifiche casistiche.**

**[Per saperne di più e per conoscere il catalogo 2011](#)**

”